



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO: DITTA ISAP S.R.L. – IMPIANTO IN Z.I. - CONTRADA CANNE MASCHE – TERMINI IMERESE (PA). IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA R13 E IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (R13 – R5 – R12) – ART. 208 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la nota prot. 972/P.E. del 18/07/2013 con la quale l'IRSAP - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Ufficio periferico di Palermo, ha rilasciato alla Ditta ISAP S.r.l. parere favorevole alla realizzazione delle opere previste per lo smaltimento delle acque meteoriche, previo trattamento delle acque di prima pioggia dei piazzali, con relativo allaccio alla fognatura consortile;



- VISTA** la nota prot. 13561 del 24 Marzo 2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 25 Marzo 2014 al n. 11408, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio II - Tutela dall'inquinamento atmosferico, ha espresso parere favorevole alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, per la produzione di conglomerato cementizio e conglomerato bituminoso ubicato in Contrada Canne Masche nel Comune di Termini Imerese Fg. n. 29 – lotto 04/a;
- VISTO** il Decreto n. 741 del 19 Maggio 2014, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato il progetto di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, per la produzione di conglomerato cementizio e conglomerato bituminoso, sito in zona industriale ASI – Contrada Canne Masche nel Comune di Termini Imerese (PA), Fg. N. 29 – lotto 04/a, proposto dalla Ditta I.S.A.P. S.r.l. con sede legale in via Delle Canarie n. 40 – Palermo e ne ha altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R5 (<10 t/g), R12 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per una potenzialità massima annua di 25.000 tonnellate/anno;  
Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono state autorizzate le emissioni in atmosfera i cui limiti sono stati fissati dalla nota prot. n. 13561 del 24 Marzo 2014 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio II - Tutela dall'inquinamento atmosferico;
- Vista** l'istanza del 05 Ottobre 2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 07/10/2015 al n. 42158, con la quale la Ditta I.S.A.P. S.r.l. con sede legale in via delle Canarie n. 40 nel Comune di Palermo ed impianto in Zona Industriale ASI – Contrada Canne Masche, nel Comune di Termini Imerese (PA), chiede l'aumento di potenzialità massima annua dei rifiuti e di capacità lavorativa, autorizzata con D.D.S. n. 741 del 19 Maggio 2014, come di seguito indicato:
- Quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi: 240.000 Ton./anno;
  - Capacità di stoccaggio in contemporanea: 10.000 Tonn.
  - Quantitativo di rifiuti da avviare al recupero:800 Ton./giorno;
- Visto** il D.A. n. 285/GAB del 20/07/2016, acquisito agli atti del Dipartimento in data 22/07/2016 al n. 32135, con il quale l'ARTA Servizio 1 Valutazione Ambientale, ha escluso "il progetto per l'aumento della potenzialità di uno stabilimento esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi attività R13-R5-R12" sito in Contrada Canne Masche Z.I. – ASI di Termini Imerese (PA).....", proposto dalla Ditta I.S.A.P. S.r.l., dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con prescrizioni;
- Vista** la nota del 30/09/2016, acquisita al Dipartimento in data 03/10/2016 al n. 41509, con la quale lo Studio di Consulenza Ambientale delegato dalla Ditta I.S.A.P. S.r.l., reitera il rilascio del provvedimento di aumento di potenzialità e di capacità lavorativa e chiede contestualmente la modifica del D.D.S. 741 del 19 Maggio 2014, con l'inserimento dell'autorizzazione allo scarico e/o regolamentazione degli scarichi idrici;
- VISTO** il provvedimento di *Approvazione garanzie finanziarie* prot. n. 46248 del 18 Novembre 2014 con il quale è stata approvata la polizza fidejussoria n. 643019 del 16/10/2014 stipulata a favore della Ditta I.S.A.P. S.r.l. dalla ELBA Assicurazioni S.p.A, con Sede sociale e Direzione generale in Via Mecenate n. 90 - 20138 Milano, per un importo massimo garantito pari ad €. 48.000,00 (Euro quarantottomila/00), con validità dal 16/10/2014 e fino al 16/10/2025, prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto, autorizzato con Decreto n. 741 del 19 Maggio 2014;

- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTA l'iscrizione della Ditta I.S.A.P. S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 12 Febbraio 2017;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto 741 del 19 Maggio 2014, nei termini di cui alle istanze;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. i punti 2), 3) e 4) dell'art. 5 del Decreto n. 741 del 19 Maggio 2014 intestato alla Ditta I.S.A.P. S.r.l. con sede legale in via delle Canarie n. 40 nel Comune di Palermo ed impianto in Zona Industriale ASI – Contrada Canne Masche, nel Comune di Termini Imerese (PA), sono così modificati:

- 2) il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi ammessi in impianto è di 240.000 tonnellate/anno;
- 3) la capacità di stoccaggio in contemporanea è 10.000 tonnellate;
- 4) il quantitativo di rifiuti da avviare al recupero (operazione R5) è di 800 tonn./giorno.

Fermo il resto.

**ART. 2**

La Ditta I.S.A.P. S.r.l. con sede legale in via delle Canarie n. 40 nel Comune di Palermo è autorizzata allo scarico dei reflui provenienti dallo stabilimento sito in Zona Industriale ASI – Contrada Canne Masche, nel Comune di Termini Imerese (PA) con le seguenti prescrizioni:

- il rispetto dei contenuti della nota I.R.S.A.P. – Ufficio periferico di Palermo prot. 972/P.E. del 18/07/2013;
- il rispetto dei limiti per lo scarico dei reflui previsti dalla normativa vigente di settore.

**ART. 3**

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni :

- 1) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 2) Autorizzazioni allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

**ART. 4**

L'aumento della potenzialità annua autorizzata ai sensi dell'art. 1 del presente Decreto è subordinata all'approvazione delle integrazioni alle fideiussioni, già approvate con il provvedimento prot. 46248 del 18 Novembre 2014, adeguate agli indici ISTAT, che la Ditta dovrà produrre a questo Ufficio, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

**ART. 5**

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

**ART. 6**

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.

152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi ivi comprese le autorizzazioni edilizie.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### ART. 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### ART. 8

Si dà atto che è stata richiesta al Prefetto di Palermo l'informativa di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

#### ART. 9

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

#### ART. 10

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

#### ART. 11

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Termini Imerese (PA), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

#### ART. 12

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.



**ART. 13**

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Termini Imerese (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li \_\_\_\_\_

**23 DIC 2016**



**REGENTE GENERALE**  
(Dott. Maurizio Pirillo)